



Seduta del

1° maggio 2018

Comunicata il

2 maggio 2018

Protocollo n.

336

Interpellanza Dosch

concernente le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

Risposta del Governo

In merito alla domanda 1. a&b): il numero delle misure disposte dalle APMA sia in materia di protezione dell'infanzia, sia in materia di protezione degli adulti è stabile (eccezione: 2017 in materia di protezione dell'infanzia).

	2013	2014	2015	2016	2017
Misure in materia di protezione degli adulti	1917	1951	1906	1946	2014
Misure in materia di protezione dell'infanzia	680	691	720	729	630

In merito alla domanda 2. a): i titolari di mandati privati gestiscono circa un terzo delle curatele e delle misure disposte dalle APMA.

In merito alla domanda 2. b): no, non è riscontrabile alcuna tendenza che indichi uno spostamento delle misure da persone private a curatori professionali. Sull'intero periodo, il rapporto percentuale tra titolari di mandati privati e curatori professionali è di circa 30:70.

In merito alla domanda 3. a): conformemente all'art. 5 dell'ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti (OPMinA; CSC 215.010), ogni APMA garantisce la costante reperibilità. Attualmente questo servizio di reperibilità e di picchetto viene fornito dai membri delle rispettive APMA nel relativo comprensorio. Di norma un'unità di picchetto dura da lunedì a lunedì. Dal punto di vista tecnico, la reperibilità delle APMA viene garantita tramite telefono cellulare attraverso la Centrale d'intervento della Polizia cantonale dei Grigioni rispettivamente tramite il numero di telefono 117.

In merito alla domanda 3. b): la compensazione di prestazioni di picchetto fornite nelle APMA è stata disciplinata con decisione dipartimentale del 23 giugno 2014. Le spese complessive per la compensazione di prestazioni di picchetto per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2018 ammontano a 368 568 franchi (in media quasi 70 000 franchi all'anno).

In merito alla domanda 4: con riferimento all'art. 14 cpv. 3 Titolo finale del CC (Tit. fin. CC; RS 210), il trasferimento nel nuovo diritto delle curatele e delle assistenze disposte secondo il diritto previgente è stato concluso entro i termini previsti, ovvero entro la fine del 2015. Alla fine del 2017, conformemente all'art. 14 cpv. 2 Tit. fin. CC le tutele e i casi di autorità parentale protratta da trasferire erano ancora 38.

In merito alla domanda 5: nel periodo menzionato, le APMA hanno disposto 74 ricoveri a scopo di assistenza (RSA). Gli RSA disposti da un medico non vengono né rilevati, né registrati dalle APMA. Le notifiche da parte dei medici vengono conservate dalle APMA per un periodo di sei settimane, dopodiché vengono distrutte, se non è necessario un prolungamento del ricovero tramite una decisione di ricovero esecutiva dell'APMA (art. 429 cpv. 2 CC; RS 210).

	2013	2014	2015	2016	2017
RSA APMA	19	12	12	17	14

In merito alla domanda 6: nel periodo 2015 – 2017, le APMA hanno emanato in media 3'188 decisioni collegiali dell'autorità all'anno.

	2013	2014	2015	2016	2017
Numero di ricorsi	42	45	27	32	34
Numero di ricorsi accolti	2	4	3	0	5
Numero di ricorsi accolti parzialmente	4	7	3	0	1

In merito alla domanda 7. a): il Governo valuta il lavoro delle APMA in termini positivi e interpreta la quota di ricorsi pari solo a circa l'1% quale segno di accettazione delle decisioni emanate dalle APMA.

In merito alla domanda 7. b): al Governo non sono note tensioni tra i comuni e le APMA. In particolare, le APMA intrattengono stretti contatti con i curatori professionali che vengono nominati dalle regioni.

In merito alla domanda 7. c): dopo cinque anni è in linea di principio indicato valutare l'organizzazione delle APMA in quanto tale, riconoscere eventuali potenziali di ottimizzazione e procedere a eventuali adeguamenti necessari. Attualmente questa valutazione è compito del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin